



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



COMUNE DI
GRAVINA IN PUGLIA
Provincia di BARI

PROGETTO PON FESR 2007 IT 16 1 PO 004

"Ambienti per l'apprendimento" - ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"
Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture, garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO "NUNZIO INGANNAMORTE"

Progettista

arch. Michele MASTRODONATO



Responsabile del procedimento

Prof.ssa Angela AMENDOLA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela AMENDOLA)

Angela Amendola



ALL. 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
parte prima

Il presente Capitolato Speciale di Appalto è costituito da:

-PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

-PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI TECNICHE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

A norma dell'art. 1 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n. 145, le disposizioni del Capitolato Generale medesimo si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di Capitolato Speciale, ove non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE) e dal Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010 e s. m.

Art. 1. Abbreviazioni

C.G. o Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)

p.C. o Capitolato o CSA il presente Capitolato Speciale

E.P. (Elenco prezzi o Elenchi prezzi)

S.A. (Amministrazione, Stazione appaltante o Scuola Secondaria di I Grado "Renato Moro")

D.L. (Direzione Lavori)

R.U.P. o Responsabile del Procedimento (il Responsabile unico del Procedimento)

A. o Appaltatrice o Impresa o Ditta Aggiudicataria (l'Impresa appaltatrice aggiudicataria)

Inoltre ove non esattamente specificato, si intenderanno per:

- DECRETO LEGISLATIVO: il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE);

- REGOLAMENTO, REGOLAMENTO GENERALE: il DPR 207/2010

Art. 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione dei lavori relativi al PROGETTO PON-FESR 2007 IT 16 1 PO 004 ("Ambienti per l'apprendimento - ASSE II qualità degli ambienti scolastici"), mirato ad incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli student, per l'edificio scolastico "Nunzio Ingannamorte" di Gravina in Puglia (BA) – 70024.

L'appalto in oggetto:

- comporta la esecuzione, in base agli atti progettuali posti in gara, di tutti i lavori, le prestazioni e forniture necessari per la completa attuazione del programma progettuale, sì da rendere il complesso perfettamente efficiente e pronto ad assolvere le funzioni cui esso è destinato;

- comprende, pertanto, tutti i lavori, le opere, gli impianti, le assistenze, le prestazioni, le forniture e le provviste comunque necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'Appaltatrice dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e salvo più dettagliate indicazioni che saranno impartite

in sede esecutiva dalla Direzione Lavori;

- comprende le finiture descritte negli allegati progettuali;
- comprende i collegamenti alle reti necessari per garantire il pieno servizio degli impianti.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Tutto quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante e, ove occorra, integrativa del contratto di appalto: partecipando alla gara e sottoscrivendo, per accettazione, gli atti di gara, l'offerente espressamente accetta, approva e concorda su tutte le pattuizioni di seguito riportate dopo averle attentamente lette, singolarmente e nel contesto complessivo degli atti contrattuali, esaminate e valutate.

Art. 3. Descrizione sommaria dei lavori e forniture

3.1 Descrizione dei lavori e forniture

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche del progetto esecutivo di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In linea sommaria l'intervento previsto prevede quanto di seguito riportato.

Considerato lo stato attuale dell'intero edificio, le esigenze da soddisfare possono essere sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:

- distributive, di fruibilità e funzionalità;
- edili e strutturali;
- igienico-sanitarie;
- impiantistiche;
- di sicurezza e prevenzione incendi.

Dette esigenze, in relazione allo stato di fatto dell'edificio, richiedono sostanzialmente l'attuazione dei seguenti interventi:

- C1: INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO;
- C2: INTERVENTI ATTI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI;
- C4: INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' DEGLI ISTITUTI;

3.2 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori.

Al termine dei lavori le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate al committente funzionanti; l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

Art. 4. Importo dei lavori e forniture in appalto

4.1 Importo dell'appalto

L'importo complessivo a corpo a base d'asta dei lavori e forniture è definito come segue:

Tabella 4.1 - Importo dei lavori e forniture in appalto

N.	Descrizione	Importo [euro]
a	Lavori stimati nel computo metrico di progetto soggetti a ribasso	€ 153.065,52
b	Oneri della sicurezza e incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 94.956,75
c	Importo complessivo dei lavori (a+b)	€ 248.022,27

L'importo contrattuale a corpo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo per l'esecuzione dei lavori e forniture di cui alla riga a della tabella 4.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui alla riga b della tabella 4.1.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 5. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, del regolamento generale, nonché dell'articolo 119 del medesimo regolamento.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti.
5. Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri, utili, spese generali, materiali, mano d'opera, attrezzature, i mezzi d'opera (quali in sintesi allestimento del cantiere e baracche, autocarri, escavatori, dumper, ruspe, gru a torre o altri sistemi di movimentazione dei materiali dall'area di cantiere ai vari piani e al coperto, ed inoltre betoniere, martelli demolitori, seghe elettriche, argani, compressori, pompe anche sommerse, ecc.) ed inoltre lavori, opere, prestazioni entro e fuori terra, opere provvisorie e/o accessorie (ponteggi, ponti, sottoponti, parapetti, protezioni ecc.. puntelli) comunque necessarie per realizzare le opere previste nel progetto, finite a regola d'arte e atte all'uso, oltre agli oneri, prescrizioni e descrizioni individuati negli elaborati progettuali che, se anche non esplicitati negli elenchi descrittivi delle voci, devono essere comunque compresi nel prezzo e l'A. dovrà tenerne conto nella formulazione del prezzo a corpo.

6. In nessun caso il prezzo potrà essere soggetto a revisione; a tal fine, l'offerente, partecipando alla gara e sottoscrivendo, per accettazione, gli atti di gara, rinuncia, derogandovi, ai diritti di cui all'art. 1664 c.c.; riconosce il prezzo invariabile e assume su di sé, quindi, ora per allora, l'alea di una maggiorazione di costi anche qualora ricorressero, in astratto, ipotesi di eccessiva onerosità dell'esecuzione dell'opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili.

Art. 6. Categorie prevalenti, scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, nonché agli articoli 79 comma 16, 92 comma 7, 107, 108, 109, 170 comma 1 del succitato D.P.R. e agli articoli 37 comma 1, 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono riportate nella seguente tabella:

Lavorazioni	Categoria ex allegato A d.P.R. 30/2000		Importo (€)	% su importo	% incidenza manodopera
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Prevalente	OG1	€ 183.976,30	74,177	34,020
IMPIANTI TECNOLOGICI	Scorporabile e subappaltabile	OG11	€ 64.046,16	25,823	30,529

2. In relazione agli importi suindicati, sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione, specificati negli artt. 34, 38 e 42 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, 161 e all'articolo 184 del regolamento generale, e all'articolo 43 del presente capitolato, sono indicati nella seguente tabella:

Descrizione dei gruppi di lavori omogenei	In euro	In %
OG1 – Edifici civili e industriali	€ 112.009,73	74,177
OG11 – Impianti tecnologici	€ 41.055,98	25,823
Totale lavoro A CORPO	€ 153.065,71	100,00
Totale importo esecuzione lavori (a base d'asta)	€ 153.065,71	100,00
Oneri per la sicurezza	€ 19.161,48	20,18
Incidenza della manodopera	€ 75.795,27	79,82
Totale oneri NON soggetti a ribasso A CORPO	€ 94.956,75	100,00
TOTALE DA APPALTARE	€ 248.022,27	

Capitolo 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. Conoscenza delle condizioni d'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, le vie d'accesso, la natura geologica del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatte discariche, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Capitolato nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto, del presente Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 106, del Regolamento n. 207, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore.

Nell'accettare i lavori sopra descritti l'Appaltatore:

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Delibera/Determina di indizione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento, negli elenchi e nei grafici di progetto;

- attesta di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano;

- dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nelle eventuali relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- attesta di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolarmente locali, nessuna esclusa e decettiva, che possono aver influito o influire sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta presentata;

- dichiara di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le difficoltà e oneri derivanti dalla possibile contemporanea presenza, nell'ambito dell'intera area ospedaliera, di altri operatori economici, nonché di tutti gli operatori sanitari presenti a causa della necessità di garantire il normale svolgimento delle attività, ivi comprese le difficoltà e oneri connessi ad un'arbitraria e/o frazionata consegna delle aree nonché della necessità di consegnare anticipatamente all'Amministrazione aree ricadenti all'interno dell'ambito ospedaliero;

- attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di ritenere lo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

-dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel "computo metrico estimativo" non hanno valore negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 es. m. i.; dichiara quindi di prendere atto che le quantità integrate o ridotte, valutate carenti o eccessive, o le voci e le relative quantità che si ritengono mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, e l'indicazione di tutte le voci e quantità non hanno effetto sull'importo complessivo offerto;

-dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando di ora in poi a qualsiasi azione o eccezione in merito;

-attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

-dichiara di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della manodopera e in oli ed trasporti;

-dichiara che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

-dichiara pertanto di rinunciare fin da ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni e oneri derivanti dalle cause sopra indicate, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiunti in rispetto al corrispettivo contrattuale.

In particolare il concorrente deve aver preso preventivamente accurata conoscenza, anche a mezzo di tecnici specialisti di sua fiducia:

- di tutti gli ambienti in cui devono essere eseguite le lavorazioni;
- di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo, con particolare riferimento a tutti gli oneri e perdite di tempo derivanti dalla presenza di parallelismi e di attraversamenti con linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti ed ogni altro impianto;
- del disciplinare delle opere e forniture relativo al progetto e dello schema di contratto, da sottoscrivere su invito della Committenza.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dal progetto e quindi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, tali cioè da richiedere una perizia di variante con eventuale formazione di nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare per iscritto le proprie eccezioni prima di dare corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva a giudizio della D.L.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale.

In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto, di cui al successivo art. 6 ed in particolare nel rispetto del disposto dell'art. 191 del DPR 207/2010.

Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto, dai grafici e dagli elaborati amministrativi esecutivi di progetto. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al presente capitolato, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
- le disposizioni contrattuali dei disposti della presente parte amministrativa a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara tra i quali resta ferma la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, rispetto al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Le interpretazioni delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e risultati ricercati con l'attuazione del progetto attuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale;
- e) il bando di gara.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il DPR 207/2010;
- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- la tabella di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi ancorchè inserite ed integranti il presente capitolato; essa ha efficacia, sempre che non riguardi il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della misurazione dei lavori a corpo, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 2 e 165 del DPR 207/2010o delle varianti in corso d'opera.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Indicazioni per il bando di gara

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro, dei vincoli, delle condizioni e degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle opere in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore ha considerato nel formulare l'offerta tutti i fattori che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed alea in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 136 e 138, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti dall'art. 37 c. 18-19, del D. Lgs. 163/2006.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di Cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il soggetto designato quale Direttore Tecnico produrrà una dichiarazione di unicità dell'incarico, ai sensi dell'art. 159 del DPR 207/2010. L'Appaltatore od il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Il direttore tecnico redigerà e sottoscriverà gli elaborati professionali, gli atti tecnici (compresi i disegni con i rilievi dei luoghi e gli schemi degli impianti), le certificazioni ed in generale ogni e qualsiasi documentazione richiesta dalle normative vigenti e necessaria per l'esercizio degli impianti e/o richiesta nel corso dell'appalto dagli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo ai sensi delle vigenti disposizioni; l'Impresa è facultata a conferire tale particolare incarico ad altro professionista, diverso dal predetto, purché sempre abilitato a termini di legge: in tal caso la documentazione di che trattasi dovrà essere controfirmata dall'altro professionista incaricato della direzione tecnica come sopra precisato.

Nei casi in cui gli Enti e/o le Autorità competenti richiedano la presentazione da parte dell'Amministrazione di istanze e/o documentazioni del tipo citato ai precedenti commi, l'impresa darà corso alle attività ivi richiamate fornendo quindi alla stessa quanto richiesto per il successivo inoltramento.

L'onere delle prestazioni professionali per la direzione tecnica del servizio e per le attività di cui ai precedenti commi cede a totale carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, perché compreso nel prezzo dell'appalto; a carico dell'Amministrazione cederà solo l'onere delle spese per le tasse e/o imposte richieste dagli Enti e/o dalle Autorità competenti e spettanti al titolare degli impianti: queste spese saranno anticipate dall'Impresa, su semplice richiesta della Direzione dei Lavori, e liquidate in sede di conto finale dei lavori con le usuali maggiorazioni per le anticipazioni.

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per

quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR 207/2010 e gli art. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

4. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti sia nel caso di forniture di materiali edili, attrezzature e arredi, l'Appaltatrice dovrà presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

5. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

- dalle prescrizioni particolari rilevabili dai grafici, dalle descrizioni tecniche, dalle relazioni e, in genere, dagli atti progettuali.

6. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatrice riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

7. L'Appaltatrice è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o l'istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

8. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

9. L'Appaltatrice farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

10. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatrice sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

11. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatrice e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

12. L'Appaltatrice resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 15. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 16. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del DLgs n. 163/06, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 17. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del DLgs n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del DLgs n. 163/06, solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. .

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del DLgs n. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Inoltre la clausola seguente dovrà essere riportata nel contesto della suddetta polizza fideiussoria: “ La cauzione definitiva contrattuale potrà essere svincolata – ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i e per gli effetti degli artt. 123 e 235 del DPR n. 207 del 5/10/2010”.

4. Ai sensi dell'art. 123 del DPR 207/2010, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

6. Per la garanzia fideiussoria o cauzione definitiva si applicheranno l'art. 113 del d.lgs 163/06 e l'art.123 del DPR 207/2010. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per qualsiasi inadempimento alle obbligazioni di cui all'articolo denominato “Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Orari di lavoro”, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di promuovere azione giudiziaria, fermo restando il diritto dell'Appaltatrice di proporre a sua volta azione innanzi l'autorità giudiziaria.

7. La garanzia fideiussoria sarà tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

8. Nel caso di variazioni del prezzo di appalto, conseguenti a varianti in aumento dei lavori, la garanzia sarà proporzionalmente estesa.

9. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006, l'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 19. Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del DLgs n. 163/06, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, costituisce "colpa gravissima", che faculta l'Amministrazione alla immediata risoluzione del contratto senza formalità alcuna e salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni.

Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.

Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

-la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

-la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

-la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a

persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

-l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del DLgs n. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 129, comma 2 del DLgs n. 163/06, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il valore della copertura assicurativa deve essere pari a quello delle opere assicurate.

8. Le polizze assicurative dovranno essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, dovranno recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e dovranno garantire la copertura senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

9. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, così come prescritto dalla normativa vigente (art. 141, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.), alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Resta convenuto che anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 360 della Legge LL.PP. ogniqualvolta la rata di saldo dovuta all'Impresa non sia a giudizio dell'Amministrazione sufficiente.

Art. 20. Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D. P.R. 252/98; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3bis. Fissato il giorno della consegna, se per qualsiasi causa addebitabile all'Appaltatore, non si possa procedere alla consegna medesima, sarà fissato un nuovo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le cause ostative. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello determinato nella prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 157 del DPR 207/2010. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del DPR 207/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

6. L'appaltatore trasmette altresì, qualora non l'abbia fatto in occasione dell'aggiudicazione o qualora siano cambiate le posizioni previdenziali o assicurative, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- b) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- c) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- d) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

L'Appaltatrice stessa trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale o con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 21. Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di giorni festivi nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori assicurando sempre la piena e totale condizione operativa non derogabile fermo restando che il corrispettivo d'appalto è remunerativo anche di ogni onere e spesa derivante da possibili interferenze, sospensioni ed esecuzioni frazionate, in conseguenza di quanto sopra precisato.

Art. 22. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. La sospensione dei lavori darà luogo solamente alla traslazione di uguale periodo del termine assegnato per il compimento dei lavori stessi senza alcun ulteriore riconoscimento oltre a quanto previsto dal contratto.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26.

Art. 23. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 21, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 24. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 21.
La domanda di proroga dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'A. di non pretendere alcunché oltre a quanto previsto dal contratto se non il prolungamento dei termini di ultimazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del DPR 207/2010.

Art. 25. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 20, comma 4;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli "as built".
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 26. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore - cronoprogramma

1. Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore predisporre e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori - anche indipendente dal cronoprogramma allegato al contratto e/o al progetto esecutivo - elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. L'Appaltatore nel predisporre il programma lavori dovrà tener conto che l'andamento dei lavori sarà subordinato e coordinato alle esigenze derivanti dalla contemporaneità di esecuzione di opere e dalle esigenze dinormali svolgimento delle attività sanitarie.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 26bis. Cautela da adottarsi nell'esecuzione dei lavori

E' fatto specifico obbligo all'Appaltatore, nel rispetto del programma lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso.

In particolare l'Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un ambiente all'altro per consentire l'ordinato proseguimento dell'attività senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.

Per lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività, l'Appaltatore è tenuto ad approntare, ogni necessaria misura ed apprestamento idonei a salvaguardare, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, l'incolumità tanto degli ospiti ed in generale dei fruitori della scuola che del personale dipendente o comunque presente nella struttura.

Nel calcolo dei prezzi e dei tempi dei lavori si è tenuto conto anche delle eventuali interruzioni dei lavori necessarie a consentire il normale svolgimento dell'attività, e dell'opportunità, in alcuni casi, di organizzare i lavori in turni che comprendano anche le giornate festive.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di sollevare la Stazione Appaltante o la Direzione Lavori da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria, comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.

Specifiche prescrizioni a cui l'Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte giornalmente dall D.L. in relazione ad attività eventualmente in corso.

Oltre lo scrupoloso rispetto di tali indicazioni, l'Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, la D.L. potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore oltre a quanto già previsto.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di sollevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 26ter. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 27. Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti e dell'art. 1456 c.c.

La stazione Appaltante delibera la risoluzione del contratto negli altri casi previsti dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.,

2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 25, comma a, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 28. Contabilizzazione lavori a misura

Premessa sulla contabilizzazione dei lavori

a- Le opere comprese nell'appalto sono quelle indicate sommariamente nel presente C.S.A. ed illustrate negli elaborati grafici e descrittivi allegati al contratto.

b- Il prezzo dell'appalto comprende anche gli eventuali oneri indicati nelle descrizioni degli articoli seguenti del presente Capitolato, di capitolati o relazioni specifiche o illustrati negli elaborati grafici e nei particolari costruttivi e nelle voci dell'elenco prezzi.

Il prezzo a corpo è quindi da intendersi comprensivo di quanto sopra e di tutti gli oneri e le spese che deriveranno all'A. dall'osservanza di quanto descritto negli articoli del presente Capitolato e/o nei capitolati o relazioni specifiche, e deve comprendere le aliquote per spese generali e utili di Impresa.

c- In relazione a quanto convenuto in merito ai lavori da stimare a misura si precisa comunque quanto segue:

c/1) i prezzi unitari sono comprensivi, oltre degli oneri precedenti, di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature (quali betoniere, martelli demolitori, argani, compressori, elettropompe, vibratori, saldatrici, pompe, trapani, nastri, rulli, escavatori, ruspe, ecc.), mezzi d'opera (quali gru a torre o semoventi, camion, carrelli elevatori, dumper, ecc), opere provvisorie, e/o accessorie (quali ponteggi, ponti, sottoponti ecc.), aggrottamenti, indennizzi a terzi, tasse, oneri e costi per la realizzazione delle opere in sicurezza, delle misure di prevenzione e nel rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza, ecc. per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte nonché per la loro manutenzione e gestione fino a collaudo;

c/2) nei prezzi relativi a fornitura a piè d'opera di materiali, apparecchiature, ecc., deve intendersi compresa anche la loro eventuale consegna presso il magazzino che verrà indicato dalla D.L. nonché gli oneri per trasporto, carico e scarico;

c/3) i prezzi per la fornitura a piè d'opera sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, od altro, per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera;

c/4) i prezzi per i noleggi di mezzi d'opera in economia, sono comprensivi di ogni spesa per dare i mezzi stessi funzionanti in opera, incluso il trasporto da e per il cantiere e le eventuali spese per riparazioni e guasti;

c/5) i prezzi relativi alle somministrazioni di mano d'opera in economia, sono comprensivi di ogni spesa per l'uso ed il consumo di attrezzi ed utensili, per le assicurazioni nonché per le eventuali spese di trasporto degli operai sul luogo dei lavori.

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 42, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 29. Contabilizzazione lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 7, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

5. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo comprende e compensa:

- tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i saggi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione dell'opera nella sua interezza, così come descritta dagli elaborati progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della D.L. e da quanto altro specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche clausole del presente capitolato;

- tutti gli oneri, utili, spese generali, materiali, mano d'opera, attrezzature, i mezzi d'opera (quali in sintesi allestimento del cantiere e baracche, autocarri, escavatori, dumper, ruspe, gru a torre o altri sistemi di movimentazione dei materiali dall'area di cantiere ai vari piani e al coperto, ed inoltre betoniere, martelli demolitori, seghe elettriche, argani, compressori, pompe anche sommerse, ecc.) ed inoltre lavori, opere, prestazioni entro e fuori terra, opere provvisorie e/o accessorie (ponteggi, ponti, sottoponti, parapetti, protezioni ecc. puntelli sempre se non indicate separatamente con prezzi a sé stanti) comunque necessarie per realizzare le opere previste nel progetto, finite a regola d'arte e atte all'uso, oltre agli oneri, prescrizioni e descrizioni individuati negli elaborati progettuali che, se anche non esplicitati negli elenchi descrittivi delle voci, devono essere comunque compresi nel prezzo e l'A. dovrà tenerne conto nella formulazione del prezzo a corpo; quindi, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

6. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

In conclusione, il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Art. 30. Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista complessiva del 24% (spese generali 14% circa ed utili del 10%).

4. Le somministrazioni in economia possono essere eseguite solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Ai fini della validità e liquidazione dei lavori in economia, si precisa che gli stessi devono essere ordinati esclusivamente dal Direttore dei Lavori.

L'Amministrazione, per i lavori in economia, si riserva comunque la facoltà di acquistare direttamente i materiali che in tal caso saranno forniti all'Impresa alla quale spetterà il solo compenso per la loro messa in opera.

Art. 31. Lavori e somministrazioni su fattura

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate, e ove necessario rettificare, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanziate.

Art. 32. Valutazione dei materiali e manufatti a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. I materiali a piè d'opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei Lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore di fornitura ricavato dall'elenco prezzi, decurtato del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza relativi.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 33. Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, all'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.
2. La Direzione dei Lavori, con apposito ordine di servizio, può disporre l'anticipazione di somme in denaro da parte dell'Appaltatore. Dette somme saranno rimborsate con gli interessi legali al tasso vigente al momento della somministrazione.

Art. 34. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli precedenti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro 15 giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 35. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 35. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il responsabile del procedimento formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 34, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

I pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (in acconto e saldo) sono subordinati all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente prestato garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, e di responsabilità civile di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 34, comma 8.

Art. 36. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 34 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Si intendono richiamati gli artt. 142, 143 e 144 del DPR 207/2010.
6. E' vietato l'anatocismo e pertanto gli interessi scaduti non produrranno interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
7. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, di interrompere le prestazioni oggetto del presente appalto.
8. L'Appaltatrice rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma precedente, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
9. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Appaltatrice sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alla S.A., dipendenti da tale interruzione.

Art. 37. Ritardo nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 35, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 38. Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 39. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito da corrispettivo del prezzo dell'appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

Art. 40. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Nei casi previsti dalla Legislazione vigente, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.

8. La Stazione Appaltante, durante la esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 162 del DPR 207/2010.

Art. 41. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4, del DLgs n. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del DLgs n. 163/06, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.

Art. 41 bis. Progetto costruttivo

Sulla scorta del progetto esecutivo e di tutti gli altri elaborati tecnici di Contratto, l'Appaltatore ha l'onere della verifica preventiva di tutte le opere da realizzare e della redazione dei progetti costruttivi sulla base delle tipologie costruttive e delle forniture di cui intende avvalersi.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.

I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritte dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.

Gli elaborati costruttivi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori per la loro esplicita approvazione con almeno 30 giorni di anticipo sul previsto inizio delle lavorazioni o delle forniture. Nel caso che i progetti costruttivi predisposti dall'Appaltatore ed approvati dalla D. LL. contengano variazioni per le quali, sulla base delle normative vigenti ed ad insindacabile giudizio della D.L., sia necessario il deposito di elaborati progettuali e di calcolo variati rispetto a quelli del Progetto esecutivo, l'Appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri tecnici e procedurali per la redazione, sottoscrizione e deposito di dette Varianti ai sensi delle normative vigenti.

L'Appaltatrice dovrà, comunque, farsi carico di ogni altro onere progettuale e conseguente iter autorizzativo presso Enti Pubblici o di Vigilanza qualora le modifiche proposte costituiscano varianti a quanto finora approvato dagli stessi.

Gli oneri e le spese di qualsiasi natura o specie relativi alle attività oggetto del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di contratto.

Nel corso dei lavori la Appaltatore potrà, ancora, integrare tali elaborati per meglio concorrere all'esecuzione dell'opera, ma gli stessi non potranno prevedere variazioni sostanziali rispetto alle previsioni di offerta; prima dell'esecuzione tali elaborati, inviati alla D.L., dovranno essere dalla stessa accettati e vidimati.

Art. 42. Prezzi applicabili ai nuovi lavori - nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si adotta il prezzario della Regione Puglia in vigore, previa applicazione del ribasso offerto in fase di gara.

3. In subordine si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

I nuovi prezzi saranno valutati per raffronto con gli articoli di tariffa dell'Elenco Prezzi Unitari o ragguagliandoli a lavorazioni consimili comprese nel contratto.

Quando non sia possibile l'assimilazione, i nuovi prezzi vengono determinati:

- scomponendo la voce di prezzo mancante nelle sue parti elementari, ovvero nella somma delle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, desumendone i rispettivi prezzi elementari dal listino di riferimento o, in assenza, dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore.

Alle voci di prezzo così determinate dovrà comunque sottrarsi il ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc. Anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S'intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio.

Art. 43. Norme di sicurezza generale

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al presente articolo.

Art. 44. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui

all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 45. Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla medesima Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto a base di gara.

Art. 46. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 48. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La S.A. sarà facultata a ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la S.A. dovesse dichiarare, per iscritto, all'Appaltatrice di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 49. Subappalto

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 109 e 170 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 37 comma 11 del Dlgs 163/06 e s.m.i. qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo.

Per l'appalto di che trattasi il subappaltatore dovrà essere in possesso degli stessi requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara d'Appalto.

A norma dell'art. art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e degli artt. 109 e 170 del DPR 207/2010, l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto (in cui siano chiaramente indicate le tipologie di lavorazione, gli importi e la loro localizzazione all'interno del cantiere) presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la seguente documentazione:

- contratto di subappalto (in bozza se non si è ancora proceduto alla stipula)
- Piano Operativo della Sicurezza (POS)
- copia libro matricola (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- copia registro infortuni (timbrato e firmato in ogni pagina con la dicitura "copia conforme all'originale")
- Certificato Camera commercio con dicitura antimafia ex art. 10 L. 575/65
- dichiarazione posizione INPS, INAIL e Cassa Edile
- dichiarazione organico medio annuo
- dichiarazione contratto applicato ai lavoratori dipendenti
- DURC in corso di validità n modello DURC (quadro B) debitamente compilato in ogni sua parte
- eventuale certificazione SOA
- per le Categorie dei lavori oggetto di subappalto in mancanza dell'attestato SOA, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 commi 1 e 2 del D. P.R. n. 34/2000, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - o per la dimostrazione dei lavori eseguiti: certificati di esecuzione lavori, o relative fatture (ovvero copie autenticate ai sensi del D. P.R. n. 445/2000), dei lavori appartenenti alle categorie oggetto di subappalto eseguiti nel quinquennio antecedente;
 - o per la dimostrazione del costo sostenuto per il personale dipendente: copie dei bilanci, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti il quinquennio antecedente;
 - o per la dimostrazione dell'adeguatezza delle attrezzature tecniche;
 - o dichiarazione che indichi l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.
 - o dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

d) che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere soggetto ai relativi obblighi di assunzione.

e) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e ss. mm. ed ii.. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D. P.R. 3.6.1998 n. 252 e ss. mm. ed ii. ;

f) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

g) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 D. P.C. M. 11/05/1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori; Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di qualificazione SOA, ai sensi del comma 2, lettera c) ;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio piano operativo di sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e ss. mm. ed ii., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e a tale fine andranno evidenziati separatamente nei contratti di subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nell'ambito del cantiere oggetto del presente Capitolato, che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 50. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento

di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 51. Pagamento dei subappaltatori

E fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 15 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà come segue:

- 1) il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.
- 2) Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
- 3) Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.
- 4) Nel caso in cui il direttore lavori dichiara che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
- 5) In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al punto 3.

Art. 52. Avvalimento

Per memoria

Art. 53. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 54. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.

E' escluso il ricorso al procedimento arbitrale ai sensi dell'art.3 commi 19,20e 21 della legge finanziaria 2008. Si fanno salve eventuali ulteriori disposizioni normative (cfr. art. 240 d. Lgs. 163/2006).

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 55. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'inottemperanza ai suddetti obblighi non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,5% dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatrice, invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'Appaltatrice dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

E' stabilito che gli agenti dell'Appaltatrice ed i capi di arte idonei a sostituirli nella condotta dei lavori e nella misurazione, dovranno essere di pieno gradimento della Direzione dei Lavori. Sia per questi che per gli operai in genere, è riservato pieno diritto alla Direzione Lavori di esigere l'allontanamento dai cantieri per insufficienza di capacità lavorativa, insubordinazione, negligenza, senza alcun preavviso e l'immediata sostituzione degli stessi con altro personale di piena idoneità

Gli operai dovranno presentarsi in cantiere forniti di tutti gli attrezzi necessari per il loro lavoro, compresi gli indumenti di lavoro, che in armonia con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, rendano facilmente identificabile il personale dell'Appaltatrice.

L'Appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza dei suoi agenti e degli operai nonchè della malafede e delle frodi nella amministrazione e nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatrice non potrà far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatrice, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 Cap. Gen. D.M. 19/04/2000 n. 145).

Durante i periodi di festività o ferie programmate (Natale e ferragosto), l'Appaltatrice dovrà comunque assicurare la presenza di un numero minimo di operai, come indicato dalla D.L. competente in quanto necessario per il proseguo dei programmi lavori.

In caso di sciopero del personale l'Appaltatrice si impegna a comunicare lo stesso con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Si impegna comunque a garantire il servizio di pronta disponibilità là dove previsto ed allestire i cantieri in modo che non costituiscano pericolo per alcuno.

Art. 56. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti

dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di GRATUITA MANUTENZIONE; tale periodo cessa con l'emissione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Art. 58. Termini per il collaudo

1. Per il collaudo si applica il TITOLO X. Le operazioni di collaudo definitivo avranno termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 219 del Regolamento), sempre che l'impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all'inizio del collaudo, e si concluderanno con l'emissione del certificato di collaudo. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Per i lavori di importo fino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione; il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (art. 141 D. Lgs. 163/2006).

Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di Regolare esecuzione. Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di GARANZIA che cesserà dopo 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore, oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia nell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera.

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell'Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Per le verifiche in corso d'opera, per quella ad ultimazione dei lavori e per il collaudo, la ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione Appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie e tutto quanto previsto dall'art. 251 del REGOLAMENTO, senza poter per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalità.

Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate immediatamente dopo l'accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo.

In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro. La presa in

consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità. Nel caso di assenza dell'appaltatore il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni.

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le piante degli immobili interessati dalle opere, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti (anche su formato informatico modificabile – estensioni .doc, .xls, .dwg) nonché la documentazione di approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione dell'opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 60. Origine dei materiali - Campionature

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatrice dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. Le forniture per le quali non sia stata dalla Ditta ottenuta preventiva autorizzazione potranno essere contestate e dovranno essere rimosse a totale spese della appaltatrice.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari rilevabili dai grafici, dalle descrizioni tecniche, dalle relazioni e, in genere, dagli atti progettuali, compresi quelli delle eventuali varianti migliorative proposte dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatrice riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatrice è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o l'istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatrice farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatrice sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatrice e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatrice resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 61. Danni di forza maggiore

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatrice non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 del DPR 207/2010.

L'Appaltatrice non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatrice.

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatrice o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Resta inoltre contrattualmente convenuto che non saranno considerati comunque come danni gli scoscendimenti, le solcature, l'interramento delle cunette, l'allagamento dei cavi di fondazione ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Non verranno comunque accreditati all'Appaltatrice compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisoriale, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Art. 62. Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto.

Art. 63. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli obblighi di cui al contratto d'appalto ed agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatrice gli oneri e gli obblighi seguenti, che si intendono comunque compresi negli importi del prezzo a corpo, anche se detti oneri e/o obblighi non sono esplicitamente espressi e richiamati:

- la fedele esecuzione del progetto in conformità al contratto e degli ordini impartiti dalla D.L., in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte e a tutti gli effetti collaudabili; l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatrice deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di

proprietà pubbliche o private, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- la recinzione del cantiere e/o delle parti di cantiere con solide staccionate in legno e con muro, o in lamiera ondulata, secondo quanto verrà ordinato dalla D.L. e secondo le prescrizioni del p.C. o del Comune nel quale si eseguono le opere.

- la pulizia del cantiere iniziale, giornaliera, finale e di tutti i luoghi interessati alle lavorazioni, delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e gli oneri per il carico, scarico, e smaltimento a discarica dei materiali di risulta;

- la costruzione, entro il recinto del cantiere e nel luogo che sarà designato dalla D.L., compreso la manutenzione, la pulizia, l'arredamento, l'illuminazione e il riscaldamento di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione e di assistenza, provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, telefono, fax, computer, video, stampante, fotocopiatrice, secondo quanto sarà stabilito dalla D.L.

- l'allestimento di locali e spazi all'interno del cantiere con sufficiente numero di regolari e decenti servizi igienici, di locali con acqua corrente per spogliatoio degli operai addetti ai lavori, per mense e quant'altro, compreso lo sgombero finale ed un eventuale nuovo allestimento dei locali summenzionati nel caso che il C.S. preveda la realizzazione dell'opera in più fasi.

- la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale ed i mezzi necessari, e la buona conservazione, di tutti i materiali e di tutte le cose esistenti nel cantiere di proprietà della S.A., o che siano di proprietà dell'Appaltatrice, anche se già collocati in opera e fino alla consegna alla S.A. dei lavori ultimati. Tale sorveglianza è da intendersi estesa anche a tutti i materiali e a tutte le cose esistenti nel cantiere di proprietà di altre imprese e ditte che comunque lavorino nello stesso cantiere. Anche ottemperando agli obblighi di cui sopra l'A. rimane l'unica responsabile e dovrà risarcire alla S.A. tutti i danni che questa comunque dovesse subire;

- la fornitura degli operai e tecnici occorrenti per rilievi, tracciamenti, saggi, indagini e misurazioni relative alle operazioni sia alla consegna che durante i lavori, prove preliminari definitive degli impianti, anche se non a carico dell'A., verifica contabilità e collaudi dei lavori sia tecnici che amministrativi nel numero e quantità indicate dalla D.L.;

- la fornitura degli strumenti metrici, apparecchi, strumenti di lavoro e di controllo o di misura, opportunamente tarati, occorrenti per le operazioni di cui ai punti precedenti, nel numero che sarà indicato dalla D.L., compreso restituzione grafica dei rilievi eseguiti;

- tutte le opere provvisorie occorrenti, di qualunque entità e specie, sia esterne che interne, per la esecuzione dei lavori, a qualunque altezza o profondità, compreso le spese per l'approvvigionamento in cantiere, il montaggio, lo smontaggio, la pulizia e l'accatastamento nei luoghi che saranno indicati dalla D.L. entro il cantiere, e il loro allontanamento a lavoro ultimato;

- l'esecuzione a sua cura e spese in cantiere, e/o presso i laboratori ufficiali o altri enti, di tutte le prove, esperienze, analisi e saggi che verranno in ogni momento ordinati dalla D.L., sui materiali messi o da mettersi in opera di qualunque natura o specie, anche se di rifinitura ed accessori, comunque impiegati o da impiegarsi per la costruzione oggetto dell'appalto, sia prima che durante, che al termine dei lavori, nonché sui campioni dei lavori eseguiti, da prelevarsi in opera secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., in modo da controllare sia le caratteristiche e il comportamento dei materiali, che la costanza dei prodotti, che quant'altro possa essere ritenuto necessario dalla D.L. Le suddette prove, esperienze e saggi, dovranno essere eseguite secondo le modalità prescritte nelle norme di accettazione dei materiali, richiamate e indicate nei successivi articoli, e/o secondo quanto sarà stabilito dalla D.L.;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e lumi per segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro possa occorrere a scopo di sicurezza e venisse ordinato dalla D.L.;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie e passaggi pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire, nonché l'attenzione, nell'esecuzione dei lavori, della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai

collettori esistenti, dagli edifici, dal piano stradale e dai tetti e cortili, degli edifici adiacenti e comunque lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere, adottando i provvedimenti necessari ed impiegando tutti i mezzi, anche meccanici, occorrenti per garantire il mantenimento delle opere all'asciutto;

- la gratuita assistenza medica per qualunque necessità possa occorrere agli operai addetti ai lavori e al personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori, nei limiti del pronto soccorso in caso di infortuni e incidenti di qualsiasi genere;

- la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori e al personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- la denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato ex L. 1086 del 5 novembre 1971;

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto (compresi i negativi), nel numero e dimensioni che saranno volta a volta ordinate dalla D.L. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'intervento e la data del rilievo fotografico;

- le spese, i contributi, i diritti compresi i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefonici, gas, fognatura, passi carrai necessari per la realizzazione dell'opera e per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi. L'A. è obbligata a concedere, con il solo rimborso delle spese di consumo ed utenza, l'uso dei predetti servizi al altre ditte che seguono servizi o lavori per conto della S.A.;

- la pulizia quotidiana, col personale ed i mezzi necessari, dei locali in costruzione o in corso di ultimazione, e l'allontanamento dal cantiere del materiale di rifiuto o di risulta o comunque inerente e conseguente ai lavori eseguiti dall'A. fino alle pubbliche discariche nel rispetto delle normative vigenti, anche di altre ditte subappaltatrici o dipendenti della S.A., e/o conseguente a lavori eseguiti da altre imprese o ditte o maestranze;

- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione, alle persone addette ad altre imprese o ditte che comunque lavorino nello stesso cantiere, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della S.A., nonché l'uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone dei posti di servizio, impalcature, o costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la S.A. intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla S.A., l'A non potrà pretendere compensi di sorta. In ogni caso l'A. rimane l'unica ed esclusiva responsabile, a tutti gli effetti civili e penali in caso di incidenti, qualora essi siano da attribuire alla cattiva esecuzione dei ponti di servizio, impalcature o costruzioni provvisorie, o alla cattiva efficienza e stato di manutenzione degli apparecchi, e quando non siano state osservate tutte le disposizioni di legge sulle prevenzione degli infortuni;

- la ricezione in cantiere, lo scarico e trasporto, sotto la sua completa responsabilità, nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, che saranno indicati dalla D.L. e successivamente nei luoghi d'impiego e di collocazione in opera, a qualsiasi altezza o profondità, sempre secondo gli ordini che saranno impartiti dalla D.L., dei materiali, forniture ed opere, anche escluse dal presente appalto e provviste od eseguite da altre ditte per conto della S.A. e/o per i materiali da impiegarsi in lavori che vengono eseguiti da altre ditte o maestranze. I danni che, per qualsiasi causa, anche senza negligenza dell'A. fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a sua esclusiva cura e spese;

- l'esecuzione di opere, modelli, locali campioni completi di finiture, allestiti a giudizio della D.L. al fine di illustrare alla S.A. preliminarmente alcune parti di opere prima della loro esecuzione. Le verifiche di collaudo delle opere in c.a. avranno luogo secondo le norme vigenti - le prove di carico, se ordinate in corso di lavoro per la necessità di assoggettare a carico le opere eseguite, potranno essere anche ripetute per ordine del collaudatore o della D.L. restando in ogni caso a carico dell'A. le relative spese. Saranno a cura e spese dell'A. anche la predisposizione di tutti gli strumenti di controllo prima e in corso dei lavori, quali fessurimetri, clinometri, plessimetri etc. nel numero e qualità richiesti dalla D.L.;

- per gli impianti elettrici, telefonici, TV, di sicurezza, termo-idraulici, igienico sanitari, gas, acqua, fognature, ascensori, etc., per i quali sono stati consegnati dalla S.A. i calcoli, gli esecutivi, le specifiche

tecniche e il Capitolato in sede di gara e/o nel corso dei lavori, l'A. è obbligato a far verificare da tecnici di propria fiducia e di provata capacità ed esperienza la validità e la correttezza delle soluzioni previste, e di esprimere le eventuali osservazioni nel merito all'atto della presentazione dell'offerta e/o prima della esecuzione. L'A. rimane comunque l'unica e completa responsabile delle opere suddette sia per la qualità dei materiali e per l'esecuzione del lavoro, sia in rapporto alla progettazione, agli elementi di calcolo e al funzionamento dei vari impianti. Pertanto dovrà rispondere di tutti gli inconvenienti che dovessero verificarsi di qualunque natura ed importanza sostenendo tutte le spese comunque necessarie affinché le opere risultino fornite a regola d'arte, perfettamente funzionanti nel rispetto dei criteri di progettazione;

- l'esecuzione delle prove di collaudo statico, delle strutture in genere e delle opere in c.a. in particolare, e delle prove, verifiche e collaudi degli impianti, da eseguirsi secondo le prescrizioni del presente capitolato e della D.L., fornendo all'uopo tutti gli strumenti, gli operai, i mezzi, gli operai nonché il personale specializzato, quant'altro comunque necessario a giudizio della D.L. per la perfetta esecuzione e riuscita delle prove, verifiche e collaudi. I professionisti per la esecuzione delle prove, verifiche e collaudi, saranno nominati dalla S.A. e il pagamento dei loro onorari sarà a carico della S.A.;

- l'esecuzione di saggi del terreno, prove geognostiche, trivellazioni prelievo dei campioni, prove di laboratorio e quant'altro sia ordinato dalla D.L. secondo le modalità che saranno da essa indicate, onde determinare la conformazione del sottosuolo, e i parametri geotecnici per il corretto dimensionamento delle strutture fondali, anche in presenza di relazione geotecnica;

- l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L.. L'A., in tal caso potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere consegnate;

- la scrupolosa osservanza e l'attuazione di tutte le norme vigenti o che saranno emanate in corso di lavori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele, per garantire la vita e la incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori dipendenti dell'A., o da altra impresa o ditta, ma che comunque lavorino nel cantiere o vi abbiano accesso, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, compresi quelli di proprietà della S.A. L'A. risponderà in ogni caso, direttamente tanto verso la S.A., quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che è a carico dell'A. medesimo il completo risarcimento, e ciò senza diritto a compensi; ogni più ampia responsabilità civile e penale ricadrà pertanto sull'A., restandone sollevata la S.A., nonché il personale preposto dalla S.A. alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- la scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ecc.) nonché il pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro. L'A. si obbliga inoltre ad osservare le norme in vigore scrupolosamente e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera;

- le spese di acqua, luce, forza motrice, carburante, necessarie al funzionamento del cantiere delle macchine e mezzi meccanici e all'esecuzione dei lavori, compreso la esecuzione delle opere necessarie e i diritti spettanti alle varie società o enti fornitori, nonché per la illuminazione del cantiere, compresa la fornitura delle lampade, dei cavi, etc..;

- le indennità per passaggi, deposito di occupazione temporanea e diverse, trasporti, carichi e scarichi, in ascesa e discesa;

- ogni spesa, anche se non descritta, ma necessaria a giudizio della D.L. a dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte e secondo le condizioni previste dal presente capitolato e da norme di legge e/o Regolamento, vigenti;

- ogni onere fiscale o contributo sia ordinario che straordinario, vigente, direttamente o indirettamente imponibile per la esecuzione dell'appalto, per le provviste dei materiali e quant'altro;

- le spese delle copie del contratto ed allegati, documenti e disegni che sono consegnati all'A.;

- tutte le spese per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili necessari;

- tutte le spese per fornire e dotare il cantiere delle attrezzature, macchine, mezzi necessari, mezzi d'opera necessari e provviste anche se non esplicitamente indicate o illustrate quali gru a torre, a cavalletto, argani, betoniere, dumper, ruspe, scavatori, autocarri con o senza gru, martelli demolitori, compressori, generatori, silos, ecc., completamente corredati, pronti al loro uso, efficienti e funzionanti, compresa la fornitura dell'energia elettrica e del carburante, del lubrificante e quant'altro possa occorrere, secondo i casi, per il perfetto funzionamento e l'impiego cui sono destinati;
- le spese di trasporto sotto la sua responsabilità, imballo, dazio, sfrido, sprechi, perdite, cali, ecc. dei materiali comunque necessari o utilizzati nelle opere eseguite dall'A;
- la fornitura e manutenzione dei prescritti cartelli di cantiere in numero di 2 delle dimensioni di almeno m 1.00x2.00 o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.;
- la provvista, fornitura e posa in opera di apposite targhette in ottone cromato o similari a giudizio della D.L. nel numero, tipo e dimensioni da stabilirsi dalla D.L. nelle cabine degli ascensori e dei montacarichi nel quadro di manovra e ovunque è necessario o siano richieste dalla D.L., con le indicazioni della portata netta in kg., del numero dell'impianto e di tutte le altre comunque occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia eseguita la costruzione e questo anche per tutti i quadri sia elettrici sia di altri impianti;
- la manutenzione di tutti gli impianti eseguiti dall'A. fino alla data di approvazione del collaudo restando esplicitamente inteso che è in facoltà della S.A. usare gli impianti stessi anche nel periodo anteriore a tale data;
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatrice ne faccia regolare denuncia;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della D.L.;
- la protezione, sia in opera che a piè d'opera:
 - dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, sia in lastre che in blocchi;
 - dei pavimenti in ceramica, legno o quant'altro;
 - degli infissi di qualsiasi natura o specie;
 - degli apparecchi igienici sanitari;
 - di tutti quei materiali suscettibili, a giudizio della D.L., di deterioramento o quant'altro;
- la rimozione delle protezioni di cui al punto precedente, a richiesta della D.L., ad esempio per misurazioni o verifiche, e successiva riesecuzione della protezione;
- la provvista, fornitura e posa in opera di apposite targhette, nel numero, tipo e dimensioni da stabilirsi dalla D.L., nei locali della centrale termica e/o di produzione dell'acqua calda, nelle cabine e lungo le colonne montanti e le condutture di distribuzione degli impianti di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, idraulico, igienico - sanitario e del gas, e ovunque è necessario o siano richieste dalla D.L., con tutte le
 - indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione dei detti impianti anche a chi non ne abbia eseguita la costruzione;
 - le opere per riparare i muri dalle acque e dal gelo;
 - lo sgombero della neve;
 - l'innaffiamento delle demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;
- la provvista, fornitura e posa in opera di tutte le murature refrattarie per rivestimento dei camini, delle caldaie e delle canne fumarie, ovunque esse occorran e siano richieste dalla D.L.;

- il permesso di accedere nei locali in cui si eseguono gli impianti agli operai di altre ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime e la relativa sorveglianza per evitare danni o manomissioni ai propri materiali od alle proprie opere, tenendo sollevata la S.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- lo sgombero del cantiere e rimessa in ripristino dei luoghi entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, di tutti i materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed impianti di sua proprietà e a noleggio, o comunque di sua pertinenza salvo prescrizioni diverse del C.S.;
- l'assunzione di ogni responsabilità sia civile che penale inerente ai lavori appaltati, sia verso la S.A. che verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione lavori da parte della S.A.;
- la scrupolosa osservanza e l'attuazione di tutte le norme di legge o decreti, o regolamenti, vigenti al momento dell'appalto o emanati in corso di lavoro, in materia di edilizia o di impianti comunque inerenti direttamente o indirettamente all'oggetto dell'appalto, anche se ne conseguissero lavori con sistemi, modalità, tipi o prescrizioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato o nei disegni di progetto e/o che rendessero più onerose le opere, le prestazioni, le forniture e quant'altro;
- l'esecuzione di tutte le assistenze ed opere murarie, quali formazione di fori, canne, tagli, tracce, incassature, nicchie, sia nelle murature che nelle altre strutture, previo esplicito consenso della D.L., adottando diverse soluzioni e/o percorsi in caso di diniego, e conseguenti riprese di murature, pavimentazioni, intonaci, decorazioni, tinteggiature, verniciature, tappezzerie, che fossero già eseguite, murature di grappe, staffe, sostegni e simili, opere di ferro e rinterro, fondazioni, basamenti, e strutture di sostegno in ferro o in cemento armato, comunque necessarie nella esecuzione e/o installazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento compresa l'assistenza per gli impianti idraulico - igienico - sanitario e gas di ascensore e/o montacarichi, per l'impianto elettrico, alle società od enti che eseguono gli allacciamenti luce, calore, forza motrice, telefono, acqua e gas;
- le protezioni con idonee verniciature dei corpi scaldanti e delle tubazioni e di tutte le parti metalliche dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento, degli impianti idraulico - igienico - sanitario e gas, degli impianti di ascensore e/o montacarichi e dell'impianto elettrico;
- la fornitura di scorte per i materiali di finitura e di consumo in ragione del 5% delle quantità posate in opera secondo le indicazioni della D.L.;
- la verifica al suo arrivo in cantiere, della corrispondenza alle prescrizioni del presente capitolato e di quelle che gli saranno comunicate dalla D.L., del materiale che la S.A. si è riservata eventualmente di fornire direttamente, dando immediata comunicazione alla D.L. di tutte le difformità riscontrate; tale previsione è esclusa per le forniture già presenti in cantiere, che verranno consegnate all'Appaltatrice all'atto di consegna;
- l'osservanza e l'attuazione di tutte le prescrizioni impartite dall'ENEL, dalla Telecom e dagli enti erogatori dell'acqua e del gas, anche se ne conseguissero lavori con sistemi, modalità, tipi, diametri di tubazioni e sezioni diversi da quelli indicati nel presente capitolato o nei disegni di progetto e/o che rendessero più onerose le opere, le prestazioni, le forniture e quant'altro;
- l'osservanza e l'attuazione di tutte le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e/o dell'I.S.P.E.S.L., anche se ne conseguissero lavori con sistemi, modalità, tipi, provvedimenti diversi da quelli indicati nel presente capitolato o nei disegni di progetto e/o che rendessero più onerose le opere, le prestazioni, le forniture e quant'altro;
- l'adozione di tutte le cautele, provvedimenti, opere provvisorie riconosciute necessarie dalla D.L. per la maturazione e/o la conservazione delle opere in cemento armato e strutturali in generale;
- l'impiego nei conglomerati di cemento semplici o armati, nei solai e nelle malte a richiesta della D.L. di additivi da essa indicati, ma a piena ed esclusiva responsabilità dell'A., particolarmente per non interrompere la esecuzione dei lavori durante la stagione dei grandi caldi o dei geli invernali;
- la fornitura, provvista e posa in opera in ciascun vano, ingresso, corridoio, disimpegno, ecc., di ganci di ferro appendilume, corredata di portalampada e lampadina anche a parete, nel numero, forma e posizione che sarà indicato dalla D.L.;

- il riempimento con calcestruzzo di scorie e pietra pomice dei vani, bagni, corridoi, disimpegno, ecc., la cui soletta fosse stata tenuta ribassata per consentire la collocazione in opera di tubazione degli impianti di riscaldamento idraulico - igienico - sanitario e gas o per eliminare eventuali differenze di quote conseguenti alla realizzazione;
- la predisposizione durante la esecuzione delle strutture di qualunque natura e specie, in conglomerato di cemento semplice o armato o misto con laterizio, in muratura, in ferro ecc., come travi, pilastri, solai, ecc., di tutti i giunti, fori, tracce necessari per gli impianti di riscaldamento, idraulico - igienico - sanitario, gas, telefono, elettrico, gesthotel, per scarichi, canne fumarie, ecc. comunque necessarie o voluti dalla D.L., richiedendo alla stessa tempestiva istruzione;
- lo spianamento dell'estradosso dei solai con malta di cemento sino al piano di posa del massetto per i vari tipi di pavimenti, nonché ogni opera o materiale per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e l'intonaco;
- la redazione di tutti i disegni costruttivi da sottoporre all'approvazione della D.L. I costruttivi devono sviluppare nel dettaglio, prima delle opere da realizzare, il progetto esecutivo a base di gara, completo di particolari in scala adeguata e di eventuali relazioni di verifica e da calcolo necessarie o solo richieste dalla D.L.. I disegni costruttivi saranno redatti per tutte le opere da realizzare sia edili, strutturali che impiantistiche, indipendentemente dalla definizione e dal numero di elaborati del progetto esecutivo a base di gara, secondo le indicazioni della D.L.;
- le elaborazioni al termine dei lavori dei disegni as-built (costruiti) di tutte le opere compresi gli impianti, elettrici, termici, di condizionamento, di scarico, fognature, di ventilazione, idrico, TELECOM, di sicurezza con tutte le indicazioni necessarie ad individuare chiaramente piano per piano i vari tipi di impianti secondo gli schemi realizzati. I disegni as-built, corredati di eventuali relazioni o calcoli di verifica dovranno essere forniti in 3 copie formato cartaceo e su supporto informatico in uso presso la S.A.;
- le elaborazioni al termine dei lavori dei disegni as-built (costruiti) di tutte le opere con tutte le indicazioni necessarie ad individuare chiaramente i vari tipi di impianti secondo gli schemi realizzati. I disegni as-built, corredati di eventuali relazioni o calcoli di verifica, dovranno essere forniti in 3 copie formato cartaceo e su supporto informatico in uso presso la S.A.;
- la protezione con teli, tavolati e protezioni rigide, in base alle istruzioni impartite dalla D.L., delle piante situate all'interno dell'area di cantiere, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la risistemazione al termine delle opere, l'obbligo del ripristino totale in caso di danneggiamento nel corso dei lavori;
- la fornitura di appositi cassonetti per il contenimento dei detriti provenienti dalle demolizioni nel numero richiesto dalla D.L.. Non saranno tollerati accumuli disordinati di materiale all'interno delle aree ospedaliere;
- il rapido smaltimento dei detriti provenienti dalle demolizioni presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza. Tale smaltimento dovrà essere ogni volta documentato: a. presso la discarica con la precisazione che si tratta di prodotto proveniente da zone ospedaliere; b. presso l'Ente, tramite la presentazione dei documenti di accompagnamento del materiale e di ricevimento dello stesso in discarica. Occorrerà in ogni caso presentare i documenti attestanti le autorizzazioni delle discariche utilizzate;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08 (ex. Legge 46/90) con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, come anche meglio evidenziato nel prosieguo;
- gli oneri di verifica del dimensionamento degli impianti elettrici e meccanici in relazione alla necessità della struttura ed all'utilizzo di particolari macchinari, eseguito da tecnici abilitati che dovranno poi redigere i disegni costruttivi di officina dei rispettivi impianti. A seguito di tale controllo, dovrà avvenire l'accettazione dei progetti costruttivi sia degli impianti elettrici e speciali, nonché degli impianti termofluidi antincendio ecc. eseguiti nel rispetto delle vigenti normative dai progettisti incaricati dal Committente. La

predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatrice che rimarrà unico responsabile del perfetto funzionamento finale degli impianti e delle relative apparecchiature;

- gli oneri di esecuzione e delle verifiche strumentali e visive degli impianti con consegna dei registri di cui alle norme CEI 64-8 e CEI 64-8 sez. 710;
- i lavori necessari al collegamento dei nuovi impianti tecnologici alle reti e/o centrali esistenti nel complesso ospedaliero ovvero alle centrali e sottocentrali messe a disposizione dall'Amministrazione;
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatrice, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- le spese per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento - idrotermici ed elettrici, nonché l'eventuale "training" del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti nei termini e nei tempi stabiliti dal Responsabile del Procedimento;
- la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla D.L. stessa, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Impresa;
- l'onere di tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
- l'onere per il coordinamento con le eventuali altre imprese impegnate nei lavori;
- il progetto esecutivo, a firma di un ingegnere abilitato dall'Impresa, dei ponteggi e delle eventuali opere in carpenteria di sostegno dei ponteggi da sottoporre per l'approvazione preventiva alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il divieto per l'impresa di esporre nel cantiere, ivi comprese sulle recinzioni, cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzione Lavori. E' fatto obbligo alla stessa di rimuovere, su richiesta della D.L., eventuali affissioni. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere oppure siti sulla facciata esterna dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'Appaltatrice;
- l'uso, al fine di evitare la foratura accidentale di tubazioni sotto traccia, prima di eseguire qualsiasi foro in muri o soffitti o pavimenti, di un cerca-metalli ad alta sensibilità;
- l'esecuzione, prima e durante lo svolgimento dei lavori, della bonifica sia superficiale che profonda dell'intera zona interessata ai lavori, allo scopo di rintracciare e rimuovere eventuali ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie. Tale operazione dovrà essere effettuata a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità;
- la consegna alla Stazione Appaltante, all'atto di ultimazione dei lavori, del 3% dei materiali di finitura indicati dalla D.L. (quali pavimenti, battiscopa, maniglie di porte e finestre, ecc.) o elementi di impiantistica elettrica e/o meccanica che per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione;
- tutti gli oneri derivanti dalle possibili interruzioni derivanti da esigenze delle attività in essere, di funzionalità e di possibili interferenze con altre Ditte;
- la consegna in triplice copia al Committente dei seguenti elaborati:
- il manuale operativo

- Esso si riferisce agli impianti elettrici-condizionamento, idrotermici-sanitari e centrali e dovrà contenere tutte le istruzioni necessarie per la corretta gestione, conduzione e manutenzione degli stessi.

Il Manuale Operativo é il documento che descrive in dettaglio le operazioni di avviamento (start-up) e le procedure di fermata di un impianto o delle apparecchiature per interventi di manutenzione.

Il Manuale Operativo, a cui saranno acclusi in formato ridotto gli schemi di marcia e di flusso ed i disegni delle apparecchiature, dovrà avere i seguenti contenuti.

- descrizione generale dell'impianto;
- sommario delle principali apparecchiature (disegni illustrativi, specifiche, ecc.);
- sicurezza (descrizione dei prodotti, pericolosità, valvole di sicurezza, controlli, allarmi, sistemi antincendio, etc.);
- descrizione di tutte le attrezzature e la strumentazione;
- procedura di start-up (avviamento);
- funzionamento dell'impianto;
- procedura di emergenza;
- procedura di fermata;

il catalogo meccanico

Lo scopo del Catalogo Meccanico é quello di fornire, razionalmente raccolte, pronte informazioni su tutte le apparecchiature installate degli impianti.

Esso dovrà contenere quanto segue:

- elenco apparecchiature;
- lista disegni (con numero e titolo), compreso quello dei fornitori;
- schemi di marcia;
- disegni planimetrici;
- fogli di specifica apparecchiature;
- fogli di specifica strumenti;
- copie fotostatiche o ridotte di ogni disegno necessario (compresi quelli fornitori as-built)
- istruzioni operative e di manutenzione
- Il piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti, da intendersi attuativo del documento presentato in sede di offerta, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di 5 anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni, ecc.). Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, numero di telefono, possibilmente, di telefax e fax, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- l'obbligo di intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- l'obbligo di firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

- l'obbligo di consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- l'obbligo di consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- la salvaguardia dell'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatrice dovrà provvedere: ad evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- tutti gli oneri relativi al posizionamento, funzionamento e manutenzione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e di sicurezza, della gru di cantiere per tutto il periodo per cui risulta necessaria alle lavorazioni, nonché la verifica strutturale del piano e del basamento su cui poggerà la gru, verificata la presenza di cunicoli e cavedi tecnici al piano sottostante l'area di installazione;
- tutte le congrue protezioni, comunque necessarie, in teli di pvc o simili, durante tutto il periodo delle lavorazioni sul coperto, che assicurino, in sicurezza, la protezione degli ambienti sottostanti dagli agenti atmosferici;
- tutti gli oneri per la verifica a campione delle zone sottostanti, al fine di verifiche di eventuali distacchi di intonaco, che si potrebbero avere a causa delle vibrazioni provocate dalla formazione di tracce impiantistiche al piano di lavoro;
- l'individuazione di un referente dell'Appaltatrice, con reperibilità notturna e festiva, che abbia il compito di intervenire in caso di emergenze o urgenze;
- lo spostamento, in luogo da concordare con la Stazione Appaltante, dei congelatori attualmente presenti nel locale oggetto di intervento a piano rialzato dell'edificio c.d. "centrali tecnologiche"; i suddetti congelatori dovranno poi essere ricollocati a piano interrato secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

Tutti i suddetti oneri ed obblighi sono stati tenuti in debito conto dall'Appaltatrice nella propria offerta economica: pertanto l'Appaltatrice non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatrice delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, ovvero proporre l'intervento diretto da parte della S. A. in danno. L'Appaltatrice resta tenuto a risarcire i danni ed oneri direttamente o indirettamente derivati al Committente.

L'Appaltatrice ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatrice deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se essa appaltatrice abbia in qualche modo trasgredito alle abituali buone regole di lavoro.

Sono inoltre a carico della impresa, senza diritto a rivalsa, tutti i necessari contatti con gli enti quali l'E.A.A.P., la TELECOM, l'E.N.E.L., l'A.M.GAS., Ripartizione Strade e Viabilità etc., al fine di stabilire la esatta ubicazione delle reti di pertinenza; sono pure a carico dell'impresa le richieste, all'inizio dei lavori ed in tempo utile, di eventuali permessi, garanzie e concessioni dei vari enti con tutte le spese necessarie all'istruttoria della pratica ed eventuali depositi cauzionali, restando a carico dell'Amministrazione le sole somme relative ai diritti di concessione che verranno rimborsate all'appaltatore in conto anticipazione.

1. Oltre agli oneri suddetti, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche d'ogni genere;
- l'onere, prima dell'inizio dei lavori, di verificare sui luoghi tutte le misurazioni previste nel progetto e, nel caso l'Appaltatore riscontrasse differenze, di segnalarlo alla D.L. in modo da dare la possibilità di predisporre la eventuale variante in tempo utile, rispetto ai tempi dell'appalto, senza che ciò comporti la necessità di sospendere i lavori.
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente

appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

- qualora l'Appaltante fornisse, per determinate strutture o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo d'ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

- la manutenzione di tutte le opere eseguite, nel periodo che intercorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 159 del DPR 207/2010;

- la fornitura all'ufficio tecnico dell'Ente appaltante, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 d'ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà uffici competenti per territorio. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, ai predetti uffici.

- L'aggiornamento del piano di manutenzione (art. 38 DPR 207/2010) allegato al progetto, a seguito dell'utilizzo dei materiali, tecnologie e apparecchiature utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

- l'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme tecniche per le zone sismiche e le norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica, non escluso l'obbligo del deposito al Genio Civile competente.

- la prestazione gratuita di proprio personale all'inizio di funzionamento degli impianti, per l'istruzione del personale di condotta della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 64. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La ditta, al termine dei lavori, dovrà consegnare all'Amministrazione i disegni as-built di quanto realizzato.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari dell'elenco relativo di progetto e nel compenso a corpo stabilito nel presente Capitolato.

L'Impresa è, inoltre, obbligata:

1. ad evitare di intralciare la circolazione del traffico veicolare;
2. a collocare, ove necessario, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e che siano in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale;
3. ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
4. a ritirare in giornata, con mezzi propri, ed a condurre nelle discariche autorizzate, a qualunque distanza, a propria cura e spese, tutto il materiale di risulta proveniente dai lavori, nonché a lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di lavoro. È inoltre obbligata a tenere una scrupolosa pulizia quotidiana dei locali, delle aree e della via di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte nonché delle scale, dei passaggi, e di tutte le aree impegnate per l'esecuzione dei lavori stessi.
5. ad effettuare i lavori nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, in accordo con la D.L.;
6. a non lasciare in nessun momento gli attrezzi di lavoro incustoditi;
7. a non bruciare per nessun motivo alcun materiale di risulta sul posto di lavoro;
8. a segnalare immediatamente alla Direzione Lavori eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di elementi pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. L'Impresa è tenuta, per tutta la durata dell'appalto, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico delle porzioni immobiliari oggetto dell'appalto;
9. è facoltà del Direttore dei Lavori prescrivere l'integrazione delle attrezzature tecniche, qualora quelle in uso siano giudicate dallo stesso non idonee, senza che ciò comporti richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa;

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari dell'elenco relativo di progetto e nel compenso a corpo stabilito nel presente Capitolato.

Art. 65. Proprietà dei materiali da scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,

archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

Art. 66. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 67. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 68. Cartelli di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 70. Oneri di informazione

L'Appaltatrice, per i controlli delle autorità competenti, è tenuta a esporre in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la relativa qualifica; all'esterno del cantiere il cartello come meglio indicato negli articoli precedenti.

Art. 71. Rinevenimento di oggetti e ruderi nel corso dei lavori

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, L'Amministrazione Appaltante è riconosciuta cessionaria dei diritti eventualmente spettanti all'appaltatore per ritrovamento di oggetti di valore o di interesse scientifico, storico, artistico, archeologico nei luoghi di esecuzione delle opere.

L'appaltatore deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'integrità ed il diligente recupero ed in generale per gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Se, nell'esecuzione dei lavori, si scoprono ruderi monumentali, l'appaltatore deve subito avvertire la Direzione Lavori ed astenersi dal demolirli od alterarli in qualsiasi modo senza il suo permesso.

Art. 72. Conservazione e manutenzione

La Ditta è tenuta alla buona conservazione delle opere eseguite fino alla data della visita di collaudo.

Qualora la Stazione Appaltante disponga l'entrata in esercizio di una parte o di tutti gli impianti prima della visita di collaudo, la Ditta può essere esonerata dalla manutenzione.

Il compenso per tale prestazione si intende compreso nel prezzo di appalto.

In questo caso, l'entrata in esercizio degli impianti dovrà essere preceduta da una verifica o collaudo provvisorio degli stessi che abbia avuto esito favorevole ed al rilascio da parte degli Enti ed Organismi aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di rilasciare licenze di esercizio o di effettuare collaudi.

Art. 73. Allontanamento dei materiali di risulta

L'allontanamento dei materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni e lavori murari dovrà essere effettuato, nel rispetto della legislazione vigente in materia, con la massima rapidità in modo da evitare intralci alla esecuzione delle opere successive ed alla circolazione stradale ed in modo da salvaguardare l'incolumità delle persone addette al cantiere e degli estranei.

Tali materiali saranno allontanati dal cantiere e trasportati alle pubbliche discariche, o a discariche autorizzate, a cura e spese della Ditta Appaltatrice.

Art. 74. Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del REGOLAMENTO.

Art. 75. Riservatezza dei dati

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
2. Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
3. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990:

Diritti del concorrente interessato:

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

L'Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante.

In particolare l'Appaltatrice deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale;
- b) non effettuare riprese cinematografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- c) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

La Stazione Appaltante autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art. 12 della L. 675/1996 e quindi non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti.

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. n. 675/96, dichiara che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti.

Art. 76. Controversie – Foro competente

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo troverà applicazione la disciplina dettata dagli articoli inseriti nella parte IV del d.lgs 163/06.

La procedura di cui al comma 1 potrà essere esperita, ad esclusiva discrezionalità della Stazione Appaltante, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatrice non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

In caso di controversie, esclusa la competenza arbitrale, il foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

Art. 77. Clausola finale

La normativa di cui al presente capitolato, parte integrante e, ove occorra, integrativa del contratto di appalto, potrà, a sua volta, essere ulteriormente integrata o parzialmente rettificata da clausole speciali apposte in contratto a seguito della aggiudicazione.